

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 del mese di marzo 2026 alle ore 10.00 presso la sede della Miccolis Spa di Modugno sono presenti i signori:

- Per la Miccolis Spa: Dott. Aiello Stefano, Ing. Giusy Caforio.
- Per la Filt Cgil: la RSA Sig. Roberto D'ambrosio, la RSA Sig. Antonio Leserri;
- Per la Fit Cisl: la RSA Sig. Michele Marzia;
- Per la Uiltrasporti: la Segretaria Regionale Sig.ra Luisa Rafaschieri;
- Per la Faisa Cisl: la RSA Sig. Andrea Palmitesta;
- Per la UGL Fna: la RSA il Sig. Giuseppe Di Tommaso, il Vicesegretario Provinciale Sig. Antonio Calabrese;

premesso che

- Miccolis S.p.A., nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e di promozione delle pari opportunità, intende adottare misure concrete a tutela del benessere delle lavoratrici;
- il ciclo mestruale può comportare, per alcune donne, sintomi fisici anche intensi (quali dismenorrea, emicrania, nausea, affaticamento) tali da incidere temporaneamente sulla qualità della vita e sulla prestazione lavorativa;
- l'uguaglianza sostanziale, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, si realizza anche attraverso strumenti idonei a rimuovere ostacoli che limitano di fatto la piena partecipazione alla vita lavorativa;
- la misura oggetto del presente accordo è coerente con i principi del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) e si inserisce nel quadro delle politiche aziendali di inclusione;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Istituzione del Congedo Mestruale

A decorrere dal 01/04/2026, è istituito in via sperimentale il Congedo Mestruale Aziendale, quale permesso individuale riconosciuto alle lavoratrici dipendenti di Miccolis S.p.A. che manifestino sintomatologie correlate al ciclo mestruale tali da rendere difficoltosa la prestazione lavorativa.

Art. 2 – Durata e modalità di fruizione

1. Il congedo potrà essere fruito per un massimo di 2 giorni al mese, anche frazionabili su base oraria.
2. Il limite massimo annuo è fissato in 24 giorni complessivi.
3. La fruizione del congedo avviene su richiesta della lavoratrice, da presentarsi secondo le modalità aziendali vigenti in materia di permessi, con comunicazione tempestiva al proprio responsabile e, comunque, entro 24 ore dall'inizio dell'assenza, salvo comprovati casi di oggettiva impossibilità.

Art. 3 – Trattamento economico e normativo

1. Il congedo mestruale è riconosciuto come permesso retribuito, non incide su ferie, ROL, ex festività o altri istituti contrattuali.



2. I giorni fruiti sono considerati a tutti gli effetti utili ai fini dell'anzianità di servizio e degli istituti indiretti e differiti.

Art. 4 – Certificazione e tutela della riservatezza

1. Ai fini dell'accesso al congedo mestruale, la lavoratrice dovrà presentare, all'atto della prima richiesta, certificazione medica attestante la sussistenza di sintomatologie correlate al ciclo mestruale tali da rendere difficoltosa la prestazione lavorativa.
2. Tale certificazione dovrà essere rinnovata con cadenza annuale e trasmessa all'Ufficio del Personale, senza obbligo di indicazione dettagliata della patologia, ma con attestazione della permanenza della condizione che legittima la fruizione del congedo.
3. Per le singole giornate di assenza non è richiesto certificato medico.
4. L'Azienda garantisce la massima tutela della riservatezza dei dati personali e sanitari, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente, assicurando che la documentazione sanitaria sia trattata esclusivamente dal personale autorizzato e conservata con modalità idonee a garantirne la sicurezza.

Art. 5 – Clausola di non discriminazione

La fruizione del congedo mestruale non potrà in alcun modo comportare effetti discriminatori, diretti o indiretti, né incidere negativamente su valutazioni professionali, progressioni di carriera o sistemi premianti.

Art. 6 – Monitoraggio e verifica

Le Parti convengono che potrà essere effettuata una verifica congiunta dopo 4 mesi dall'entrata in vigore, al fine di valutarne l'impatto organizzativo e l'eventuale stabilizzazione definitiva della misura.

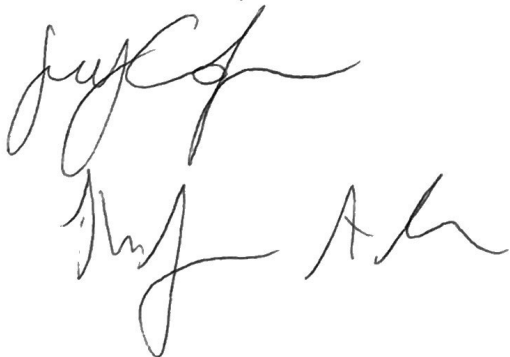
Art. 7 – Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2026 e ha durata sperimentale fino al 31 dicembre 2026.

Alla scadenza, in assenza di disdetta scritta da comunicarsi da una delle Parti almeno 30 giorni prima del termine, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, alle medesime condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Miccolis S.p.A.



Per le OO.SS.

UGL-FNA 



